

PREMESSE:
PARTE GENERALE

INTRODUZIONE

1. Il regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Decreto"), emanato in attuazione della delega conferita con Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità, in sede penale, delle "persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito "enti") per specifiche condotte di reato, poste in essere nell'interesse o a vantaggio delle stesse. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

Il nuovo modello di responsabilità mira a coinvolgere nella punibilità degli illeciti penali il patrimonio degli enti e, conseguentemente, gli interessi economici dei soci, qualora dall'atto criminoso l'ente abbia tratto un vantaggio economico.

Affinché sorga la responsabilità dell'ente devono ricorrere tre condizioni:

- a) Commissione di uno dei reati previsti negli artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *bis*, 25 *bis* 1, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater* 1, 25 *quinquies*, 25 *sexies*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *novies* (introdotto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99), 25 *decies* (introdotto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116 come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.), 25 *undecies*, 25 *duodecies* del Decreto.
- b) Il reato deve essere commesso da un soggetto rientrante in una delle seguenti categorie:
 - soggetti che occupano una posizione apicale all'interno dell'ente; ossia chi esercita, anche di fatto, le funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, anche di un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria;
 - soggetti in posizione "non apicale"; ossia chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti "apicali"; laddove la commissione del reato

PREMESSE:
PARTE GENERALE

sia stata resa possibile dall'inosservanza, da parte dell'ente, degli obblighi di direzione e vigilanza. Questa seconda categoria di persone si riferisce tutte le volte in cui i sottoposti agiscano per conto dell'ente e nell'ambito dei compiti devoluti.

c) Il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

2. I reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 (dall'art. 24 all'art. 25 duodecies)

I reati per cui può sorgere la responsabilità amministrativa da reato degli enti sono tassativamente previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, integrato e modificato dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228, dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262, dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7, dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38, dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e da ultimo dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116, dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 e dalla L. 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 24:

- Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 *bis* c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316 *ter* c.p.)
- Truffa aggravata (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)

Art. 24-bis:

PREMESSE:
PARTE GENERALE

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)

Art. 24-*ter*:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

PREMESSE:
PARTE GENERALE

Art. 25:

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (artt.317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321, 322 e 322 *bis* c.p.)

Art. 25 *bis*:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 c.p.)

Art. 25 *bis*. 1:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (artt. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (artt. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter*);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater*)

Art. 25 *ter*:

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili (art. 2627 c.c.)

PREMESSE:
PARTE GENERALE

- Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio di creditori (art. 2629 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Omessa comunicazione conflitto di interessi (2629 *bis* c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Art. 25 *quater*:

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25 *quater* 1:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25 *quinquies*:

- Delitti contro la personalità individuale

Art. 25 *sexies*:

- Abusi di mercato (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

Art. 25 *septies*:

- Reati di omicidio colposo (artt. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (590, comma 3 c.p.)

Art. 25 *octies*

- Reati a scopo di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

PREMESSE:
PARTE GENERALE

nonché di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Art. 25 *novies* (introdotto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99)

- Reati in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinato dalla L. 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 25 *decies* (introdotto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116 e modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Art. 25 *undecies* (introdotto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121).

- Reati in materia ambientale: "scarichi sul suolo"; scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee"

Art. 25 *duodecies* (introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109).

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Art. 25 *terdecies* (introdotto dall'art. 5 della Legge Europea 2017).

- Reati in materia di Razzismo e Xenofobia

Art. 25 *quaterdecies* (introdotto dalla L. n. 39/2019)

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

3. Le sanzioni a carico degli enti

Le sanzioni a carico degli enti in dipendenza di un accertato illecito amministrativo dipendente da reato sono:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;

PREMESSE:
PARTE GENERALE

- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione base e di necessaria applicazione per l'illecito amministrativo dipendente da reato è quella pecuniaria, che costituisce il perno del sistema sanzionatorio ed è sempre prevista per tutti gli illeciti contemplati nel Decreto. La sanzione pecuniaria viene applicata dal giudice utilizzando una duplice leva: il numero di quote di sanzione, non inferiore a cento e non superiore a mille, e l'importo di ogni singola quota, da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00. La sanzione deve poi essere concretamente determinata considerando l'ammontare dei proventi del reato e le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività (da applicarsi solamente se le altre sanzioni interdittive risultano inadeguate);
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si possono applicare alle seguenti contestuali ed imprescindibili condizioni:

- commissione di un reato per il quale è espressamente prevista la sanzione interdittiva (ad es. concussione e corruzione);
- conseguimento di un profitto di rilevante entità, o pericolo di reiterazione dell'illecito.

PREMESSE:
PARTE GENERALE

Le sanzioni interdittive sono applicabili anche congiuntamente e sono orientate a colpire la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito attribuibile all'ente. La durata è in ogni caso temporalmente circoscritta, in un intervallo che va da tre mesi a due anni.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in sede cautelare, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza dell'ente; in questo caso la durata massima è ridotta alla metà (quindi sino ad un anno).

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche nella forma per equivalente, salva la parte che può essere restituita al danneggiato.

Il Decreto prevede infine l'applicabilità, in via accessoria rispetto ad una pena interdittiva, della sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna, che deve essere eseguita a cura della cancelleria del Tribunale, ma a spese dell'ente; la pubblicazione sarà effettuata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

4. Azioni esimenti della responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto contempla una forma di esonero da responsabilità che tiene indenne l'ente da qualsivoglia profilo sanzionatorio. Essa consiste nell'adozione e nell'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") idoneo a prevenire i reati contemplati nel Decreto.

Requisito indispensabile affinché, dall'adozione del Modello, derivi esenzione di responsabilità è che, nel predisporlo, l'ente abbia:

- individuato esattamente le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un organismo indipendente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di

PREMESSE:
PARTE GENERALE

controllo, che svolga anche il compito di curarne l'aggiornamento;

- adottato un codice di comportamento, contenente specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- predisposto un codice sanzionatorio idoneo a punire il mancato rispetto delle misure previste nel Modello.

L'ente, per essere esentato, dovrà altresì dimostrare che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente il proprio Modello e che l'organismo di vigilanza ha svolto diligentemente il proprio compito.

5. L'adozione del Modello e le Linee Guida

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, previo controllo del Ministero della Giustizia.

Allo scopo di garantire l'approntamento di un Modello efficace, efficiente ed utile ad ovviare la commissione dei reati di cui al Decreto, la SE.GI. S.p.a. si è ispirata, nei limiti delle indicazioni utili per il caso concreto, alle Linee Guida indicate da Confindustria (31 luglio 2014), approvate dal Ministero della Giustizia e successivi aggiornamenti, nonché a quelle stilate dall'ANCE ("Associazione Nazionale Costruttori Edili"), approvate il 6 luglio 2008 ed aggiornate il 20 dicembre 2013.

6. Motivazione della SE.GI. S.p.a. nell'adozione del Modello

Il Modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 esprime l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della società e dei propri collaboratori. Esso contiene principi e norme di comportamento, mediante i quali si dà attuazione ai principi che arricchiscono i processi decisionali e orientano i comportamenti della SE.GI. S.p.a.

PREMESSE:
PARTE GENERALE

Il Modello rappresenta il documento ufficiale che impegna il management e tutti i dipendenti e collaboratori della SE.GI. S.p.a., applicandosi in particolare ai seguenti soggetti, che sono identificati quali "Interlocutori" della società:

- a) amministratori;
- b) componenti del consiglio di amministrazione, sia esecutivi sia non esecutivi;
- c) componenti del collegio sindacale, effettivi e supplenti;
- d) soggetti incaricati della certificazione contabile;
- e) componenti dell'organismo di vigilanza;
- f) alta direzione;
- g) dipendenti e/o collaboratori;
- h) soggetti che esercitano di fatto, anche se privi di poteri o deleghe specifiche, le sopra elencate funzioni nell'interesse della società;
- i) soci;
- j) direttori di divisione, nominati dal consiglio di amministrazione, e a tutti i soggetti in posizione dirigenziale.

La SE.GI. S.p.a. sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, adotta il Modello per esprimere gli impegni e le responsabilità etiche dei propri collaboratori.

Inoltre, la SE.GI. S.p.a. richiederà a tutte le imprese partners ed ai principali fornitori e collaboratori esterni una condotta in linea con i principi generali del Modello.

Sono altresì considerati interlocutori i soggetti che effettuano investimenti connessi alle attività della SE.GI. S.p.a.; in primo luogo, gli azionisti, quindi i collaboratori, i clienti, i fornitori ed i partners d'affari.

Sono infine considerati interlocutori tutti quei soggetti, le organizzazioni e

PREMESSE:
PARTE GENERALE

istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività della stessa.

La SE.GI. S.p.a. aspira a mantenere e sviluppare un sano e fattivo rapporto di fiducia con i propri interlocutori, cioè con tutte quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare gli obiettivi aziendali della SE.GI. S.p.a., o che hanno comunque un interesse al suo perseguimento.

Il Modello terrà espressamente conto della *mission* imprenditoriale della SE.GI. S.p.a.

7. Rispetto delle norme

La SE.GI. S.p.a., i soggetti elencati nel precedente punto 6, nonché coloro che a qualsiasi titolo la rappresentano, si impegnano a rispettare il Decreto, le leggi e le norme vigenti in ciascun Paese o contesto ove essi operino ed il Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i soggetti sopra indicati debbono inoltre rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della società.

8. Valore della reputazione e dei doveri fiduciari

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale. Essa, all'esterno, favorisce gli investimenti, la fedeltà dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori; all'interno, consente di prendere e attuare le decisioni senza frizioni e di organizzare il lavoro senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell'autorità.

Considerato che il Modello chiarisce i particolari doveri della SE.GI. S.p.a. nei confronti degli interlocutori, la società propone la sua effettiva osservanza come termine di paragone in base al quale giudicare la reputazione della stessa.

Il Modello è pertanto costituito:

- dai principi generali sulle relazioni con gli interlocutori, che definiscono in

PREMESSE:
PARTE GENERALE

modo astratto i valori di riferimento nelle attività di SE.GI. S.p.a.;

- dai criteri di condotta verso ciascuna classe di interlocutori, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori della SE.GI. S.p.a. sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- dai meccanismi necessari ad attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Modello, ed indispensabili a garantire il suo continuo miglioramento.

9. Funzione del Modello

Finalità del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio", e la loro conseguente "proceduralizzazione", il Modello si propone come specifiche finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della SE.GI. S.p.a. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della società e, sul piano disciplinare, con sanzioni erogate dalla stessa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla SE.GI. S.p.a., in quanto (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la SE.GI. S.p.a. intende scrupolosamente attenersi nell'espletamento

PREMESSE:
PARTE GENERALE

della propria missione aziendale;

- consentire alla società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle "aree di attività a rischio" della società, ossia delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'organismo di controllo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

10. Struttura del Modello: Parte Generale, Parti Speciali e Allegati.

Il Modello è costituito da una "Parte Generale" e da "Allegati", predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel D.Lgs. n. 231 del 2001. Tale articolazione è stata prescelta al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

La Parte Generale si articola nel Codice Etico, che esprime i principi di "deontologia aziendale" di Se.Gi. S.p.a., nel Codice Sanzionatorio, contenente le sanzioni relative alle violazioni del Modello e nelle norme che regolano l'organismo di controllo, preposto alla vigilanza sulla corretta e costante applicazione del Modello.

PREMESSE:
PARTE GENERALE

La Parte Speciale “A” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle aree di rischio, con riguardo le tipologie di reati previste dagli artt. 24 e 25 contro la Pubblica Amministrazione.

La Parte Speciale “B” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall’art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati societari.

L’allegato “C” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall’art. 25 *septies* per i reati commessi in violazione delle norme sulla disciplina per la presenza degli infortuni sul lavoro.

L’allegato “D” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall’art. 25 *bis. 1* per i reati commessi contro l’industria ed il commercio.

L’allegato “E” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall’art. 24 *ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati di criminalità organizzata, con particolare riguardo al reato di cui all’art. 416 *bis* c.p. ed ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai reati di cui all’art. 74 del T.U. del D.P.R. 309 del 1990.

L’allegato “F” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall’art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati commessi in materia ambientale, con particolare riguardo ai soli reati che in qualche modo intercettano gli obblighi e gli oneri a cui è tenuta la SE.GI. S.p.a. nello svolgimento della sua attività nella materia ambientale.

L’allegato “G” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 25 *duodecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia al delitto di cui all’art. 22, comma 12 *bis*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che

PREMESSE:
PARTE GENERALE

punisce l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'allegato "H" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale.

Invero, sulla base dell'analisi svolta da SE.GI. S.p.a., sono stati considerati rilevanti i reati disciplinati dai citati artt. 24, 24 *ter*, 25, 25 *bis*. 1, 25 *ter*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *undecies* e 25 *duodecies* del Decreto; mentre si è per il momento ritenuto di non considerare come fattispecie rilevanti all'interno del Modello i reati disciplinati dagli artt. 24 *bis* (reati informatici "cybercrime"), 25 *bis* (falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valori di bollo), 25 *quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25 *quater* 1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25 *quinquies* (delitti contro la personalità individuale) 25 *sexies* (abusi di mercato) e 25 *novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore) 25 *decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria); giudicando non concretamente ipotizzabili tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta da SE.GI. S.p.a..

11. Modifiche ed integrazioni del Modello

Il presente Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 231 del 2001, pertanto le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo.

12. Comunicazione e formazione

Il Modello è portato a conoscenza di tutti gli Interlocutori interni (dipendenti e collaboratori, anche di fatto) ed esterni (*partners* commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori) mediante comunicazione

PREMESSE:
PARTE GENERALE

diretta e tramite la pubblicazione di un estratto sul sito internet aziendale.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Modello a tutti i collaboratori della SE.GI. S.p.a., la funzione apicale dell'area del personale, anche in base alle indicazioni dell'organismo di vigilanza, predispone un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione sono differenziate a seconda del ruolo e della responsabilità dei collaboratori; per i neoassunti è prevista un'informativa in sede di assunzione che illustri i contenuti del Modello, di cui è richiesta la rigorosa osservanza.